

# **A.I.A.S. – Associazione Italiana Avvocati dello Sport**

## **Coordinamento Regionale della Sicilia**

### **“IUSPORT”**

*ciclo di incontri settimanali dedicati all'approfondimento monografico di temi di Diritto Sportivo, realizzato da Ius Law Web Radio, in sinergia con il Coordinamento Siciliano dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport (AIAS) ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina (UNIME), condotto dall'Avv. Fabrizio Carbone (delegato alla comunicazione – Coordinamento AIAS Sicilia), con la partecipazione del Prof. Francesco Rende (Professore Associato di Diritto Privato e di Diritto Sportivo dell'Università degli Studi di Messina – delegato alla formazione e ricerca del Coordinamento AIAS Sicilia) e l'intervento degli studenti dell'Università di Messina, in onda ogni lunedì alle ore 19.00 sulla pagina Facebook di IUS LAW WEB RADIO.*

---

#### **REPORT DELLE PUNTATE DEL 15.03.2021 – 12.04.2021 . 10.05.2021.**

*A cura degli studenti dell'Università degli Studi di Messina*

\* \* \* \* \*

#### **1. Puntata del 15 marzo 2021 – “Riforma del sistema sportivo: La tutela della maternità nello sport dilettantistico”, report a cura di **Alessandro Salvo** - *Studente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina.***

A discutere del tema: Avv. Priscilla Palombi (*Coordinatrice Comm. Donne e Sport AIAS, Responsabile Ufficio Legale AIC dilettanti e calcio femminile*); Chiara Marchitelli (*Giocatrice dell'Inter femminile e Consigliere AIC*); Avv. Simone Saglimbene (*Socio AIAS Sicilia*); Prof. Francesco Rende (*Professore Associato di Diritto Privato e di Diritto Sportivo dell'Università degli Studi di Messina*).

Nel corso della puntata gli ospiti hanno passato in rassegna le singole disposizioni della riforma in tema di sport al femminile, in particolare sulla qualificazione di atlete professioniste delle calciatrici a partire dal 2022.

Gli esperti si sono successivamente soffermati, partendo dal noto caso della pallavolista Lara Lugli, sulle clausole contrattuali che negano o limitano il diritto fondamentale alla maternità alla atlete e sulle tutele, contrattuali e previdenziali, di cui queste godono in quanto atlete “dilettanti”.

Gli ospiti si sono alternati nel dare un parere giuridico riguardo la nullità, o meno, della c.d. “clausola anti-maternità”, tornata alla ribalta dopo il c.d. “caso Lugli”, ma da sempre oggetto di attenzione critica da parte degli studiosi del diritto sportivo e non solo. Nel corso della

trasmissione Chiara Marchitelli, Consigliere AIC e giocatrice dell'Inter, ha annunciato un importante strumento messo in atto dalla FIGC per tutelare delle atlete che, ancora, non posseggono lo status di professioniste riconosciute. La Federazione ha previsto, infatti un fondo a tutela delle giocatrici che avviano la gravidanza, al fine di tutelare un diritto, quale quello alla maternità, che è certamente fondamentale per ogni donna e tutelato, peraltro, dalla nostra Carta Costituzionale.

A conclusione della trasmissione, lo studente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina, Alessandro Salvo, ha esposto l'approfondimento (curato con i colleghi Maria Francesca Aricò, Giuseppe Crivillaro, Elisabetta Cultrera, Paolo Maggio, Antonio Natoli, Martina Tulumello) sul tema dello **svincolo di una pallavolista** in caso di cessione del titolo sportivo da parte del sodalizio di appartenenza ad altra società. L'approfondimento prende spunto da un caso pratico trattato dall'ospite Avv. Simone Saglimbene che ha collaborato con gli studenti fornendo i materiali di studio. Il caso riguardava una pallavolista che richiedeva lo scioglimento del proprio vincolo con la società di appartenenza, dopo che questa aveva ceduto il proprio titolo sportivo di Serie C Femminile ad altra società. Svincolo negato da parte della società alla giovane atleta, la quale proponeva, pertanto, ricorso alla Commissione Tesseramenti Atleti, al fine di poter sciogliere coattivamente il vincolo sportivo.

Secondo la tesi sostenuta dall'Avvocato dell'atleta, risulterebbe pacifico che la cessione del titolo sia da sola causa sufficiente a determinare lo scioglimento coattivo del vincolo, per fatto imputabile alla società cedente il titolo, a condizione, però, che l'atleta vincolato sia "interessato" al campionato ceduto. Nel caso di specie tale condizione sussiste, poiché nella stagione sportiva 2016/2017 l'atleta militava tra le fila della ASD nel Campionato di serie C, mettendo le proprie prestazioni sportive a disposizione del club. Il club in seguito cedeva il titolo, senza informare la ricorrente, anzi ridimensionando ed escludendo dalla propria programmazione sportiva l'atleta stessa.

La Commissione Tesseramenti nel giudicare la controversia non riteneva applicabile l'art 34, comma 3, lettera b, RAT, come richiesto dalla ricorrente, in quanto la *ratio* della normativa sarebbe finalizzata a tutelare l'atleta, nel caso in cui, a seguito della cessione del diritto sportivo, dovesse trovarsi a militare in una serie inferiore, con conseguente pregiudizio della propria crescita tecnica.

Secondo la Commissione siffatta circostanza, nel caso in esame, non sussisteva, poiché il sodalizio risultava essere iscritto al Campionato Nazionale di serie B2 F, in tal modo offrendo all'atleta la concreta possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita tecnica.

Pertanto, la Commissione Tesseramenti Atleti respingeva il ricorso.

Di conseguenza, l'atleta ricorreva al Tribunale Federale FIPAV, contestando la decisione della Commissione Tesseramenti.

Il Tribunale Federale FIPAV in appello conferma la ratio della norma delineata dalla CTA e statuiva che, in questo caso, una diversa interpretazione della normativa federale non appariva ammissibile, rigettando, dunque, il ricorso dell'atleta.

Le fonti e gli scritti oggetto di approfondimento degli studenti dell'Università degli Studi di Messina sono stati:

- Istanza di svincolo ex artt. 66 e ss Regolamento Giurisdizionale FIPAV a Commissione Tesseramenti Atleti del 27/09/2017 – *redatto e fornito da Studio Legale Avv. Cosimo Saglimbene e Studio Legale Abg. Francesco Zoli*;
- Provvedimento Commissione Tesseramenti Atleti n. 7 del 07/12/2017 – *su [www.federvolley.it](http://www.federvolley.it)*;
- Ricorso ex art 73 Regolamento Giurisdizionale FIPAV a Tribunale Federale FIPAV del 11/12/2017 – *redatto e fornito da Studio Legale Avv. Cosimo Saglimbene e Studio Legale Abg. Francesco Zoli*;
- Tribunale Federale FIPAV, Comunicato Ufficiale n.35 del 28/11/2018 – *su [www.federvolley.it](http://www.federvolley.it)*;
- Ricorso Comitato Regionale della Sicilia del 11/11/2013 – *su [www.fipavsicilia.it](http://www.fipavsicilia.it)*;
- Ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti del 13/11/2008 – *su [www.federvolley.it](http://www.federvolley.it)*;
- Commissione Appello Federale FIPAV, C.U. n.8 del 13/12/2005 – *su [www.federvolley.it](http://www.federvolley.it)*;
- Corte Federale FIPAV, C.U. n.5 del 21/01/2013 - *su [www.federvolley.it](http://www.federvolley.it)*;
- Ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti del 04/02/2010 – *su [www.federvolley.it](http://www.federvolley.it)*;
- Ricorso alla Commissione Tesseramento Atleti del 08/10/2019 – *su [www.federvolley.it](http://www.federvolley.it)*;
- Tribunale Federale, C.U. n.18 del 05/02/2016 – *su [www.federvolley.it](http://www.federvolley.it)*;
- Tribunale Federale FIPAV, C.U. n.32 del 18/01/2018 – *su [www.federvolley.it](http://www.federvolley.it)*;

La puntata di Ius Sport di Lunedì 15 marzo 2021 è disponibile su:

- <https://youtu.be/ZI2IU-17vbE>
- [https://www.facebook.com/watch/live/?extid=0&v=128566342533796&ref=watch\\_permalink](https://www.facebook.com/watch/live/?extid=0&v=128566342533796&ref=watch_permalink)

**2. Puntata del 12 Aprile 2021 – “Riforma del sistema sportivo: Strumenti posti a sostegno e a tutela degli enti di promozione sportiva”, report a cura della Dott.ssa Martina Tulumello - Studentessa del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina.**

A discutere del tema: Dott. Damiano Lembo (*Coordinatore Nazionale CONI Enti di Promozione Sportiva e Presidente Nazionale US ACLI*), Prof. Francesco Rende – (*Professore Associato di Diritto Privato e di Diritto Sportivo dell'Università degli Studi di Messina*).

Gli esperti si sono soffermati sugli strumenti posti a sostegno e a tutela delle ASD e SSD, ovvero i settori sportivi maggiormente colpiti dall'emergenza pandemica.

In particolare il Dott. Damiano Lembo, Coordinatore Nazionale CONI Enti di Promozione Sportiva e Presidente Nazionale US Acli, ha sottolineato come la sospensione delle attività

sportive, prevista dalle molteplici normative emergenziali emesse durante il lockdown, abbia, da un lato, generato un danno economico a carico delle SSD e ASD; dall'altro, ci si è chiesto come queste normative vadano interpretate alla luce del contrasto tra i principi costituzionali del diritto alla salute e del diritto alla pratica sportiva.

Per quanto concerne i danni di natura economica a carico degli enti di promozione sportiva, gli esperti hanno analizzato come il Governo abbia predisposto dei ristori attraverso il decreto sostegni che, però, a parere degli stessi risulterebbe inadeguato per soddisfare quelle che sono le reali perdite del settore delle ASD e SSD.

A conclusione della trasmissione, la studentessa del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina, Martina Tulumello, ha esposto l'approfondimento (curato con i colleghi Maria Francesca Aricò, Giuseppe Crivillaro, Elisabetta Cultrera, Paolo Maggio, Antonio Natoli, Alessandro Salvo) sul tema concernente il **recesso dal contratto per giusta causa di Z. Boban.**

Nel mese di febbraio 2020, i giornali sportivi hanno iniziato a diffondere la notizia di un contatto tra la società dell'AC Milan e Ralf Rangnick, quale possibile nuovo allenatore dell'AC Milan, società con la quale Boban aveva sottoscritto l'anno prima un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di tre anni. Chiamato a commentare questa possibilità Boban faceva presente come, negli ultimi tempi, non tutte le scelte della società fossero state condivise con lo stesso, sottolineando il suo risentimento. Le parole del manager sul "caso Rangnick" suscitavano un'aspra reazione tra i vertici della società dai quali Boban ha ricevuto lettera di recesso dal contratto per giusta causa in quanto le dichiarazioni alla stampa venivano ritenute gravemente lesive dell'immagine della società e del suo amministratore delegato.

Boban ha impugnato il recesso avanti al Tribunale di Milano chiedendo l'accertamento della insussistenza della giusta causa di recesso, oltre che il risarcimento del danno subito, sia patrimoniale sia non patrimoniale.

Sulla sussistenza della giusta causa di recesso, il Tribunale di Milano ha ricordato che ciascuna delle parti di un rapporto contrattuale sinallagmatico possa recedere laddove abbia luogo un'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, allegando l'intervento della giusta causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro. Il punto cruciale, pertanto, era definire se l'intervista rilasciata da Boban avesse effettivamente costituito un inadempimento contrattuale e, in quel caso, se di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto con il Milan.

Il Tribunale di Milano ha valutato le dichiarazioni di Boban quale espressione dell'esercizio del diritto di critica, quale estrinsecazione del diritto, costituzionalmente garantito, di libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost..

Il Tribunale, nel condannare i rossoneri, richiama la costante giurisprudenza di legittimità che prevede che la liquidazione avvenga non sulla base di valutazioni astratte, bensì del "concreto pregiudizio" presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato,

anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti. In questo senso, gli elementi valutati per il caso di specie sono stati la rilevante diffusione mediatica della lettera di recesso, con il dettaglio di tutte le motivazioni addotte dal Milan contro Boban, nonché la posizione sociale e professionale del danneggiato.

Le fonti e gli scritti oggetto di approfondimento degli studenti dell'Università degli Studi di Messina sono stati:

- Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, 8 gennaio 2020, n. 2565.
- Cass., 19 aprile del 2010, n. 9252
- Cass. Civ., sez. Lav., 18 marzo 2004 n. 5508
- Cass. Sezioni Unite Civili 30 giugno 1999 n. 379
- Cass. Civ., sez. Lav., 14 luglio 2020, n. 14975
- Cass. Civ., sez. Lav., 10 febbraio 2016, n. 2653
- Cass. Civ., sez. Lav., 4 ottobre 2019, n. 24873
- Cass. Civ., sez. Lav., 15 maggio 2012, n. 7517
- Cass. Civ., sez. Lav., 19 novembre 2018, n. 29761
- Cass. Civ., sez. Lav., 27 aprile 2018, n. 10280
- Cass. Civ., 26 luglio 2011 n. 16283
- Cass. Civ., sez. Lav., 14 settembre 2007, n. 19232
- Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2020, n. 4005
- [https://www.olympialex.com/olympialex\\_review/pdf/Olympialex\\_Review\\_03\\_2020\\_articoli/OR\\_03\\_2020\\_Art\\_4\\_Bottalico.pdf](https://www.olympialex.com/olympialex_review/pdf/Olympialex_Review_03_2020_articoli/OR_03_2020_Art_4_Bottalico.pdf)

La puntata di Ius Sport di Lunedì 12 aprile 2021 è disponibile su:

- <https://www.facebook.com/iuslawwebradio/videos/1145608209198499/?vh=e&extid=0&d=n>
- <https://www.youtube.com/watch?v=2648cGQ5IFw>

**3. Puntata del 10 maggio 2021 – “Raccontare lo Sport: tra comunicazione e diritto”, report a cura di *Maria Francesca Aricò* - Studentessa del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina.**

A discutere del tema: Prof. Francesco Pira, (*Docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Delegato del Rettore alla Comunicazione dell'Università di Messina*); Prof. Francesco Rende (*Professore Associato di Diritto Privato e di Diritto Sportivo dell'Università degli Studi di Messina*).

La puntata si è aperta con l'intervento del Professore Pira, proprio in riferimento al giornalismo sportivo e all'importanza che esso ricopre nella nostra società, sottolineando soprattutto l'utilità della conoscenza del diritto in questo campo. Fondamentale, inoltre, è l'utilizzo della retorica che permette di descrivere al meglio una situazione che comunque non è, generalmente,

supportata da immagini, trattandosi prevalentemente di programmi radiofonici e interviste. Innegabile tuttavia che, soprattutto in questi ultimi anni, il calcio stia cambiando e ciò si avverte in tutti gli ambiti che lo riguardano, in particolare nel giornalismo calcistico, il quale è quasi diventato, al contrario di ciò che era alle origini, una descrizione precisa delle immagini fornite (basti, infatti, pensare alla quantità ingente di telecamere alle quali non sfugge nulla).

Questo ci porta inevitabilmente a spostare il focus dell'attenzione sempre più alle "narrazioni" delle varie partite, o anche degli avvenimenti personali dei vari atleti, e un po' meno al gesto sportivo in sé considerato. Vero è che il tipo di narrazione fatta negli anni, forse, ha un po' "condizionato" l'utente, il quale quindi è ormai abituato a vedere il calciatore, più di ogni altro atleta, costantemente presente nella società, il quale non compare solo nella "partita della domenica", ma, attraverso social e pubblicità, è costantemente presente nelle vite dei tifosi.

Al termine della trasmissione la studentessa Maria Francesca Arico' ha, invece, affrontato il tema (approfondito con i colleghi di redazione: Giuseppe Crivillaro, Elisabetta Cultrera, Paolo Maggio, Antonio Natoli, Alessandro Salvo e Martina Tulumello) dell'**ammissibilità nel giudizio sportivo delle prove raccolte illegittimamente**.

Il quesito che è stato affrontato riguardava l'utilizzabilità, ai fini di un provvedimento disciplinare, di una registrazione effettuata da un privato mentre colloquia con un altro soggetto privato, ai danni di quest'ultimo. Il nostro approfondimento prendeva le mosse da una recentissima pronuncia della Corte Federale d'Appello della FIGC (di marzo 2021), la quale ha suscitato un particolare interesse proprio per l'esame dei rapporti tra la disciplina dell'ordinamento sportivo e quella dell'ordinamento statale.

I fatti: un calciatore dilettante segnala alla Procura Federale quanto minacciato dal proprio allenatore e cioè che qualora la squadra non avesse conseguito determinati risultati la società non avrebbe proseguito il rapporto con il calciatore e avrebbe preteso il pagamento di una cospicua somma di denaro per svincolarlo.

La discussione era stata registrata in due files audio. Il giudice ritiene siffatte prove ammissibili ed emette un provvedimento disciplinare nei confronti dell'allenatore. Questa sentenza, però, viene immediatamente impugnata dalla parte soccombente, che muove le proprie motivazioni a partire dalla presunta violazione dell'art.57 c.2 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (rubricato: "assunzione dei mezzi di prova"). Siffatta disposizione spiega che gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che siano stati acquisiti illecitamente, facendo riferimento proprio alla modalità di acquisizione delle registrazioni audio del colloquio privato avvenuto, in questo caso, fra il calciatore non professionista e il suo allenatore. Generalmente, non vi è dubbio nel ravvisare una interferenza illecita nella vita privata altrui, qualora vengano carpite conversazioni all'insaputa dei soggetti registrati. Registrazioni che di solito, per la giurisprudenza statale, si reputano inutilizzabili perché acquisite in violazione dell'art.615bis del codice penale.

La Corte federale rileva che i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove applicabili nel giudizio penale non possono essere *tout court* utilizzati nel processo disciplinare sportivo. E, difatti, secondo i giudici di primo grado il c.d. libero apprezzamento delle prove

implicherebbe anche la piena libertà degli organi inquirenti e del Giudice di indagare la verità dei fatti senza che a ciò osti il limite imposto dall'ordinamento. La Corte d'appello, però, critica tale impostazione ritenendo che la stessa confonda due profili da tenere, invece, nettamente distinti: il potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice sportivo e quello diverso della ammissibilità nel processo sportivo dei "mezzi di prova [...] che siano stati acquisiti illecitamente o che violino le norme procedurali individuate dal Codice o da altre norme federali". Il prudente apprezzamento, precisa la Corte d'Appello, non può certamente consentire di ammettere prove che siano state acquisite contravvenendo i principi che sono alla base di ogni ordinamento giuridico, compreso quello sportivo, e che presiedono alla tutela di interessi fondamentali.

Anche l'interesse all'accertamento della verità va, invero, temperato con quello alla tutela dei diritti primari della persona. La Corte ritiene, perciò, di dover fornire una differente interpretazione dell'art. 57, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che consenta di temperare i due interessi fondamentali suscettibili di essere compromessi dalla incondizionata libertà di apprezzamento rimessa agli organi inquirenti, vale a dire il principio che i mezzi di prova devono essere acquisiti senza violare i diritti delle persone coinvolte e l'obbligo degli organi federali di reprimere e sanzionare tutte le condotte che costituiscono violazione delle regole poste dal codice di giustizia sportiva. Da qui il principio, adottato dalla sentenza che stiamo esaminando, secondo il quale gli organi federali inquirenti possono utilizzare la prova spuria, ma unicamente nella forma di regressione a mero indizio, e non attribuirle il valore di piena prova dei fatti denunciati. Questa, ad avviso della Corte, è l'unica interpretazione possibile dell'art. 57, c. 2.. Ogni altra lettura (di detta norma), sia quella di escludere in assoluto questo genere di prove, sia quella di validarle pienamente, sarebbe non solo contraria alla formulazione della disposizione e allo spirito del Codice Sportivo ma, altresì, alle norme primarie di tutela della privacy delle persone coinvolte.

La Corte, peraltro, precisa che non possono essere gli organi inquirenti a ricercare essi stessi le prove o a chiedere agli accusati di discolarsi, perché le norme di protezione dello sportivo tesserato esigono che sia il denunciante non anonimo a dimostrare agli organi federali che il ricorso alla prova spuria è giustificato dalla connessione dei fatti denunciati con un evento decisivo provato tramite altri mezzi, per cui idoneo a qualificare la condotta sanzionabile del denunciato.

Dunque la sentenza esaminata appare di estremo interesse in quanto intesa a sovvertire una prassi diffusa nell'ambito della giustizia sportiva dove molto talora appare evidente il rischio di un uso distorto delle prove acquisite, senza una chiara preventiva indagine sul rispetto dei suddetti principi e diritti fondamentali che devono trovare piena tutela anche all'interno dell'ordinamento sportivo. D'altra parte secondo il disposto dell'art.1 della legge 280/2003, "I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. Per cui come evidente, il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo deve, dunque, fare un passo indietro quando si tratta di tutelare i valori primari della persona.

La fonte oggetto di approfondimento degli studenti dell'Università degli Studi di Messina è stata:

- «*F.I.G.C., 31 marzo 2021, n. 094 CFA, I sez.*».

La puntata di Ius Sport di Lunedì 10 maggio 2021 è disponibile su:

- <https://www.youtube.com/watch?v=7u2zELcvkeI>

Messina, 10 giugno 2021

A.I.A.S.

Coordinamento Regionale Sicilia